

BORSA IMMOBILIARE DI PARMA - BIPAR

Comitato per il Listino

REGOLAMENTO

Articolo 1. Oggetto e finalità.

La Borsa Immobiliare di Parma pubblicherà semestralmente nella forma che riterrà più opportuna, il “Listino dei prezzi degli immobili”, ovvero una rilevazione sistematica dei prezzi di mercato degli immobili riscontrati sulla base delle negoziazioni esperite dagli Operatori immobiliari accreditati.

La finalità è quella di fornire a tutti i soggetti interessati (operatori, enti, organismi di settore, istituti di ricerca, utilizzatori a vario titolo del Servizio di Borsa Immobiliare), un’attendibile supporto comparativo, realizzato sulla base di metodologie condivise ed univoche.

Articolo 2. Il Comitato di Listino.

Il listino è realizzato a cura del relativo Comitato per il Listino, il quale è un organo della B.I.PAR., i cui componenti sono nominati, unitamente al Presidente ed al Vicepresidente, dalla Giunta della Camera di Commercio di Parma.

Il Comitato è composto da undici a ventuno membri complessivi ed i suoi componenti sono individuati fra soggetti in possesso di appropriata qualificazione professionale.

Fra di essi dovranno trovare adeguata rappresentanza professionisti segnalati dalle Associazioni di categoria dei costruttori, degli Agenti d’Affari in Mediazione, nonché delle Associazioni di tutela dei Consumatori e dell’Università. La Giunta Camerale stabilisce il peso delle rispettive rappresentanze.

Restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al fine di assicurare continuità al servizio di listino, il Comitato rimane operativo sino alla data di nomina del nuovo Comitato da parte della Giunta Camerale.

In caso di non accettazione della nomina, di dimissioni, di decadenza o di recesso dalla B.I.PAR. da parte di un membro scelto quale componente del Comitato o facente parte dello stesso, la Giunta Camerale provvederà, quanto prima, alla nomina di un altro membro, scelto sempre secondo i criteri di cui sopra.

Eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei membri del Comitato, verranno appositamente determinati dalla Giunta Camerale.

Articolo 3. Funzioni.

Il Comitato per il Listino controlla che la rilevazione dei prezzi, risultanti dalle negoziazioni inerenti le diverse tipologie immobiliari sul territorio di competenza, comunicate dagli operatori accreditati alla B.I.PAR., sia eseguita sulla base di metodologie condivise, al fine di predisporre il listino dei prezzi.

Il Comitato accerterà i valori pervenuti in base alle informazioni in possesso dei componenti dello stesso, alle informazioni acquisite presso gli operatori di mercato, ai dati del Comitato per le Stime, nonché sulla base di ogni altro supporto che riterrà utile utilizzare, al fine di conseguire la più elevata qualità ed attendibilità delle informazioni.

Articolo 4. Oggetto e criteri della rilevazione.

L'oggetto della rilevazione è individuato nei prezzi relativi alle compravendite e alle locazioni di beni immobili oggetto di negoziazione nel libero mercato.

I criteri delle tipologie e delle classificazioni degli immobili dovranno essere approvati dalla Giunta Camerale, su proposta del medesimo Comitato.

Articolo 5. Il Presidente e le riunioni del Comitato per il Listino.

Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso, o in caso di impedimento, dal Vicepresidente, generalmente almeno quattro volte all'anno, ovvero tutte le volte che lo ritenga necessario, o comunque quando almeno la metà dei componenti ne faccia esplicita richiesta.

Il Comitato è convocato a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail, dal Presidente. In caso di impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve pervenire ai destinatari almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica, con almeno 24 ore di preavviso.

Nella convocazione deve essere chiaramente indicato l'ordine del giorno.

Il Comitato si intende validamente costituito e può, quindi, lecitamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono prese, con voto palese, a maggioranza dei partecipanti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Il Segretario del Comitato viene nominato dalla Giunta Camerale.

Il Responsabile della Borsa Immobiliare ne fa parte di diritto.

Per le finalità della realizzazione del "Listino dei prezzi" il Presidente - nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento - ha facoltà di indicare le modalità di lavoro del Comitato.

Articolo 6. Cause di decadenza.

Il singolo componente del Comitato decade di diritto dall'incarico:

- a) a seguito di dimissioni scritte trasmesse al Presidente del Comitato;
- b) quando risulti assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive;
- c) quando risulti colpito da provvedimenti disciplinari;
- d) quando risulti condannato per reati di natura penale.